

Giulia Belletti  
***Il peso della Dominante:  
Bergamo, la Val Seriana Superiore e la Repubblica di Venezia  
nel XV secolo***

[A stampa in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di Riccardo Rao = "Bergomum. Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo", 104-105 (2009-2010), pp. 199-213 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

# *BERGOMUM*

Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo

Anni CIV-CV; 2009-2010

**Giulia Belletti**

IL PESO DELLA DOMINANTE:  
Bergamo, la Val Seriana Superiore e la Repubblica di Venezia  
nel XV secolo

In questo breve studio mi propongo di offrire una panoramica della presenza dell'autorità e delle istituzioni del comune di Bergamo durante la prima dominazione veneziana (1428-1509) in Val Seriana Superiore. Questa valle è una delle valli esenti del territorio della città orobica ed è parte del soggetto della mia tesi di dottorato in corso di scrittura. La mia posizione sulla questione è che vi sia una continuità di rapporti asimmetrici tra gli ambiti valligiano e urbano, pur nella progressiva perdita di posizioni di controllo locale da parte del comune cittadino. Tale disuguaglianza è però più formale che effettiva, anche per il supporto offerto dalla Serenissima all'autonomia delle valli rispetto al comune cittadino come contrappeso alla forza di questo e, nell'insieme del meccanismo di contrapposizioni, come garanzia per la fedeltà di questo distretto. I notevoli spazi di azione acquisiti dalla valle, seppur mal sopportati da parte del comune cittadino, vengono con il passare degli anni a essere perlomeno più rispettati da quest'ultimo<sup>1</sup>.

Devo cominciare innanzitutto con un breve riferimento ad avvenimenti e fenomeni accaduti durante la seconda metà del XIV secolo per sostenere l'interpretazione che voglio proporre. L'espansione e il consolidamento dei privilegi di autonomia delle valli<sup>2</sup>, lo stato di guerra tra le fazioni, endemico

<sup>(1)</sup> Su questa problematica, il riferimento più recente e significativo è contenuto nel libro di I. PEDERZANI *Venezia e lo "Stato de Terraferma": il governo delle comunità nel territorio bergamasco*, Milano 1992. Partendo dall'idea forte di una costruzione statale robusta come fine ultimo dell'azione di governo del territorio da parte della Repubblica di Venezia (*ivi*, pp. 26-27), si suggerisce che l'azione di perseguimento di più piena autonomia da parte di corpi separati non avesse grandi speranze di risultati concreti (p. 58) e che nella pratica il ceto urbano dirigente non avesse grossi problemi a conservare la propria preminenza sul territorio, soprattutto col sostegno della propria potenza economica dovuta all'espansione della proprietà fondiaria (p. 86). Da parte veneziana non si riscontra tuttavia né la volontà di scardinare equilibri radicati in processi non controllabili da un apparato più o meno poderoso ma sempre esterno alla realtà locale, né la volontà di rafforzare una città geograficamente ed economicamente eccentrica come Bergamo.

<sup>(2)</sup> Il punto di riferimento per tali vicende rimane B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei Bergamaschi*, Bergamo 1959, tomo II, pp. 237-245.

in tutta la Bergamasca<sup>3</sup>, e il rimaneggiamento dell'assetto amministrativo e istituzionale delle valli<sup>4</sup> tendono a dividere le dinamiche politiche della città e delle comunità della montagna. Tale fenomeno ha conseguenze immediate sui circuiti in cui si muovono le élite che governano comune e comunità, sulla composizione delle élite stesse (si nota ad esempio una distinzione precisa tra gli ambienti in cui agiscono i ceti dirigenti cittadino e locale), sulla configurazione delle istituzioni preposte dal potere centrale alla gestione del territorio, infine sulle capacità di reazione al governo signorile. Durante il Trecento i Visconti mantengono una forma di dominio piuttosto aggressiva, per quanto declinata in maniera differente nel caso di Bernabò Visconti (che controlla la città in modo diretto o indiretto tramite Regina della Scala in unione col figlio Rodolfo, che diventano responsabili del distretto bergamasco negli anni Settanta del secolo<sup>5</sup>) rispetto a quello del suo successore Gian Galeazzo<sup>6</sup>. Nel Quattrocento viene adottata, e nel tempo consolidata, dai successori sia viscontei sia veneziani (peraltro già predisposti a muoversi in questo senso) una prassi di amministrazione del territorio basata su principi pacifici e conciliatori, dimostratasi più proficua, con ripercussioni importanti sul modo di rapportarsi col potere centrale (cosa chiedere, cosa essere preparati a dare) da parte delle entità politiche presenti nel distretto di Bergamo.

Sin dall'età viscontea la rottura tra città e corpi separati del contado passa anche sul piano della strutturazione istituzionale<sup>7</sup> e si mantiene per tutto il periodo veneto. Questo stato di cose si regge anche sul netto rispetto delle autonomie locali, adottato come linea di condotta generale dalla nuova Dominante<sup>8</sup>, che ottiene in tal modo una fedeltà quasi sorprendente da parte delle comunità stesse. Un simile mutamento di indirizzi da parte del potere centrale ebbe decisive ripercussioni sulle relazioni con i poteri locali presenti sul territorio di Bergamo<sup>9</sup>. Questo scenario si propone sin dal 1427-1428,

<sup>(3)</sup> Cfr. G. BATTIONI, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storia Economica e Sociale di Bergamo*, vol. 2, tomo II, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo 1999, p. 186.

<sup>(4)</sup> Cfr. P. MAINONI, *Le radici della discordia: ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV Secolo*, Milano 1997, pp. 132-136, G.M. VARANINI, *La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e gli statuti della Valle Brembana superiore del 1468*, in *Gli Statuti della Valle Brembana superiore del 1468*, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1994, pp. 17-18 e B. BELOTTI, cit., pp. 240-241.

<sup>(5)</sup> *Ivi*, pp. 255-274.

<sup>(6)</sup> *Ivi*, pp. 278-301.

<sup>(7)</sup> Cfr. G. BATTIONI, cit., pp. 202-206.

<sup>(8)</sup> Cfr., tra molta altra bibliografia, L. PEZZOLO, *Finanza e fiscalità a Bergamo (1450-1630)*, in *Storia Economica e Sociale di Bergamo*, vol. 3, tomo II, a cura di A. DE MADDALENA e M. CATTINI, Bergamo 1998, p. 61.

<sup>(9)</sup> Simile evoluzione è stata riscontrata da G.M. Varanini per il Veneto quattrocentesco,

essendo le valli passate dalla parte di Venezia in massa e molto prima della città, a indizio del severo giudizio delle comunità delle Orobie sul governo visconteo<sup>10</sup>.

Anche se non si può parlare di vera e propria rottura, a livello economico sembra oltretutto esserci un decollo delle valli, in special modo nel settore tessile ma anche ad esempio nella pastorizia. I valligiani paiono assumere un ruolo di controllo delle transazioni legate al “putting out system” e alla transumanza<sup>11</sup>. Questi segnali sembrerebbero mostrare una maggiore autonomia dal centro cittadino e un peso maggiore economico dei distretti vallivi (del resto prontamente riconosciuto al momento del rifacimento degli estimi in questa prima età veneziana<sup>12</sup>), molto probabilmente di pari passo con il processo che abbiamo già descritto a livello politico in corso a livello politico, con possibili effetti di rafforzamento reciproco.

Si potrebbe descrivere il rapporto tra città e valli durante il primo periodo veneto utilizzando il termine di ‘influenza’ più che di ‘potere’: tale definizione ha il vantaggio di non implicare una sottomissione delle comunità montane molto più forte di quanto non sia nei fatti e, nel contempo, di conservare una certa ambiguità che non esclude del tutto l’esistenza di una gerarchia dominante-città-territorio. Giorgio Sola<sup>13</sup> sottolinea come “tutte le situazioni in cui un attore induce un altro attore a comportarsi secondi i propri desideri, a prescindere dalla sfera di attività e dai motivi per cui ciò accade, ricorrendo alla persuasione, all’incoraggiamento, all’incitamento” siano da definirsi come influenze; il potere vero e proprio implica un intervento sul comportamento altrui attraverso “sia la costrizione sia (...) la remunerazione”. Che la città rimanga il centro e il punto di riferimento (lo sbocco, se vogliamo esprimerci con un termine più economico) delle Valli, almeno

la cui evoluzione quanto a politica condotta dalla città sul contado e a rapporti con la Dominante è decisamente collegata ai precedenti due-trecenteschi (cfr. G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. XXXVII-XXXVIII e pp. 57-72).

<sup>(10)</sup> Cfr. I. PEDERZANI, *L’organizzazione amministrativa del territorio: Venezia e la Bergamasca*, in *Storia Economica e Sociale di Bergamo*, vol. 2, tomo II, a cura di A. DE MADDALENA e M. CATTINI, Bergamo 1995, p. 149, nonché B. BELOTTI, cit., pp. 360-361.

<sup>(11)</sup> Cfr. E. ROVEDA, *Allevamento e transumanza nella pianura lombarda: i Bergamaschi nel pavese tra ‘400 e ‘500*, in “Bollettino della Società pavese di storia patria”, n. 40, 1988, pp. 12-34.

<sup>(12)</sup> Vedi oltre; è anche vero che un estimo generale non è “una semplice operazione fisica”, come scrive F. SABA (che utilizza questa fonte ricchissima a fini ben differenti dai nostri, ovvero nel saggio demografico *La popolazione del territorio bergamasco nei secoli XVI-XVIII*, in *Storia Economica...* cit., vol. 3/I, p. 229), ma un momento delicato di dialogo tra varie istanze e quindi una possibile “prova di forza” tra esse.

<sup>(13)</sup> G. SOLA, *I paradigmi della scienza politica*, Bologna 2005, p. 70.

dal punto di vista formale, è evidente. Del resto non si può parlare di vero e proprio potere coercitivo della città, poiché, come vedremo, nel XV secolo la figura che detiene questo potere al massimo grado in Val Seriana Superiore (ma l'esempio è presente anche in altre comunità di valle), ossia il Podestà, viene ad essere agente del potere della Dominante piuttosto che del Comune urbano. La situazione del distretto di Bergamo pare quindi differenziarsi rispetto al dato che emerge dagli studi più recenti sulle istituzioni territoriali della Terraferma veneta. Esso appare infatti relativamente poco coeso anche considerando la gamma di rapporti di autonomia che si sviluppa tra città e contadi sottoposti alla Signoria della Serenissima. Tali legami sono correlati a loro volta alla differente forma istituzionale che si formano tra corpi del distretto e Dominante, in quello che è stato definito, almeno per il XV secolo, un rapporto "stellare"<sup>14</sup>. In questo quadro generale la Bergamasca pare offrire un singolare esempio di disgregazione interna e, di rimando, di rapporti diretti con il potere centrale, che l'esempio della Val Seriana Superiore mette significativamente in luce.

Nelle pagine che seguono utilizzerò quattro ambiti in cui la frizione tra comune urbano e comunità di valle si sviluppano o si palesano: il diritto statutario e la sua applicazione, la figura del vicario della valle, la reazione presso la Dominante da parte della città e infine l'estimo del 1475-1476. Tali scansioni tematiche costituiscono vertenze aperte contemporaneamente tra città e comunità del territorio, che gravitano intorno agli stessi principi (sudditanza o autonomia delle seconde nei confronti della prima), sviluppandosi in modo contiguo ma autonomo l'uno dall'altro. Senza considerare in alcun modo questi dati in prospettiva teleologica, a partire dalla situazione appena delineata, l'evoluzione di tali punti problematici finisce per produrre un effetto che codifica in modo più stabile il rapporto città-comunità come influenza.

### 1. *Diritto statutario e diritti dei vicini*

L'analisi dei testi statuari, che qui concentro sulla realtà della Valle Seriana Superiore, offre a questo proposito una buona quantità di argomenti. In questa fonte si perpetuano, anche per la forza implicita nell'antichità delle forme, modelli cittadini<sup>15</sup>, ancorché in concreto la valle non dipenda più dal comune urbano come era accaduto tra XIII e primo XIV secolo. Nel corso delle svariate sedimentazioni statuarie si procede quindi all'eliminazione

<sup>(14)</sup> Cfr. G.M. VARANINI, *La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia*, in *Ateneo Veneto*, in corso di stampa.

<sup>(15)</sup> Cfr. G.M. VARANINI, *La tradizione...* cit., pp. 14-16.

(dove possibile) di tutti i riferimenti alle istituzioni del comune di Bergamo, di particolari *status* giuridici dei suoi cittadini (regolarmente, le persone fisiche soggette alle norme si dividono tra vicini e non vicini, e questi tra coloro che appartengono alla valle, o a valli esenti – quindi di pari *status* – e *altri*, che possono essere benissimo cittadini come abitanti del contado o di altri distretti, veneziani o meno) e persino di qualsiasi riferimento al luogo di Bergamo (quasi a sminuirne la centralità). Si potrebbe quasi dire che da questa “potatura” il modello sembra quasi assumere una forza maggiore, in quanto non più imposto dal centro ma perpetuato da istituzioni ormai pienamente attive nelle loro scelte e che occupano nei fatti una capacità di gestione della propria esistenza e dei propri affari molto simile a quella del centro urbano<sup>16</sup>.

Fatto salvo un unico caso, comunque significativo, negli statuti delle località della Val Seriana Superiore il forestiero, ossia colui che non è *vesino o vesina*<sup>17</sup>, si definisce come appartenente o agli altri comuni della Valle o “di fuori”, senza che si faccia distinzione eventualmente tra cittadini bergamaschi o dei comuni rurali, residenti e non sul territorio del comune di Valle<sup>18</sup>.

<sup>(16)</sup> Sembrerebbe quasi che il comune urbano sia maggiormente sottoposto al controllo (e al potere) della Dominante delle comunità valligiane. Infatti, già a partire dalla fine del XIV secolo esso ha consegnato nelle mani del signore i meccanismi di regolamento delle tipologie impositive, per lo più indirette, gravanti sul territorio cittadino e dipendente dalla città. Nel momento in cui sia necessario o desiderabile un qualche cambiamento, esso deve iniziare una vertenza che può anche non volgere a buon fine (cfr. BCBg, Ducali, I, 9 dicembre 1448, f. 16r). Per contro, i pagamenti per composizione o in solido, come si incontrano nelle valli, possono potenzialmente variare la propria base imponibile senza avere reale ingerenza da parte della Dominante, con evidenti ricadute sul piano dello sviluppo economico e sulla effettiva pressione fiscale su varie fasce della società. Questa è la chiave di volta dello *status* particolare di questi territori rispetto ad altre parti del distretto, non solo a livello formale, ma anche a livello della modalità di riscossione (diretta o indiretta) delle imposizioni, fino ad arrivare a un “cocktail” di tassazioni molto simili a quelle in vigore in città o nelle quasi città.

<sup>(17)</sup> Negli Statuti di Ardesio (che cito nell'edizione *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, a cura di G. SILINI e A. PREVITALI, Clusone 2000, riguardante gli statuti del 1503) si trova il principio soprattutto in voci che si riferiscono alla fiscalità; così alle rubriche 78 e 85 (*De lo datio de la gratarola*), 103 (*De lo datio de li cavali*), 112 e 118 (*Datio de lo mantadego*), si parla per esempio di *alcuna persona forestera la quale non sia de li valli exempti*, senza appunto peritarsi di specificare oltre. Com'è stato messo in luce di recente in un contributo di A. POLONI (*Ista familia de Fine audacissima presumptuosa et litigiosa ac rixosa: la lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni '60 del Quattrocento*, Fino del Monte, 2009) lo *status* di appartenenza ad una comunità differente rispetto a quella di residenza ha conseguenze importanti soprattutto in questo ambito (e soprattutto, nel caso dei da Fino, se ci si può definire dei *cives*).

<sup>(18)</sup> L'eccezione è estremamente importante, e potrebbe essere considerata come una sorta di limite delle ambizioni di “sganciamento” dalla città da parte di una valle esente. Negli Statuti della Valle Seriana Superiore (*Gli statuti della Valle Seriana Superiore, 1461*, introduzione e riedizione critica a cura di G. SILINI, Ardesio 2004) si trova infatti che, in materia di contumacia in giudizio, la regola dell'esproprio dei beni dell'imputato assente non è applicabile soltanto per i cittadini bergamaschi. Siamo alla rubrica 74, collazione II, rubrica che

Questo tipo di approccio riduce sensibilmente la possibilità da parte di un *cives* di porsi in posizioni di particolare “privilegio informale”, anche quando si tratta di questioni non immediatamente qualificabili come politiche.

A tal proposito – anche se gli statuti dei comuni non ne fanno accenno – si possono verificare precise scelte politiche da parte delle comunità in alcuni campi, come quello dei prodotti dei beni comunali: gli acquirenti dei “legni” provenienti delle selve delle comunità sono quasi esclusivamente locali<sup>19</sup>. Partendo dalle fonti amministrative (fondamentalmente registri di conti e atti del comune, classificazione archivistica che in realtà nasconde anche raccolte di documenti non strettamente definibili come verbali di consigli maggiori e di credenza<sup>20</sup>) è possibile condurre un’indagine prosopografica per la fine del XV secolo e l’inizio del successivo sui dati relativi ai capifamiglia e ai magistrati di alcuni comuni come Gromo ed Ardesio. Le liste particolarmente utili per un’indagine di questo genere riguardano magistrati, multe, pagamenti di varia natura e allibrizioni d’estimo (fonti quanto mai importanti per determinare l’appartenenza ad una comunità, poiché i vicini e i forestieri sono registrati in documenti differenti), ma anche vendite e assegnazioni.

Considerando queste ultima tipologia di liste alla luce degli elenchi di vicini ricavati da altre fonti, si può notare come tutti gli acquirenti di questo particolare mercato risultino essere vicini del comune, con naturali disparità determinate dalla condizione economica o dalla professione. I cittadini bergamaschi sono assai pochi e hanno una rilevanza limitata. Le specifiche clausole di protezione previste dai contratti di incanto per questi *cives* (ad esempio, si sottolinea il fatto che si debba evitare di tagliare alberi bollati, ovvero riservati, dal tal soggetto qualificato come cittadino bergamasco) non sembrano esprimere una loro condizione di privilegio rispetto agli acquirenti

Silini non a caso collega con una norma presente negli statuti di Bergamo, come accade in molti altri casi nello stesso testo statutario, che risulta essere il più ricco di riferimenti diretti (e quindi di legami) con lo statuto cittadino.

<sup>(19)</sup> Si tratta di legname di taglia grande, che serve per esempio per lavori di carpenteria o per la costruzione di imbarcazioni o per manufatti di taglia comunque considerevole e normalmente anche di una certa importanza come investimento, quali possono essere meccanismi per mulini e gualchiere (cfr. Archivio del Comune di Ardesio, Antico Regime, Serie 4, Ragioni del Comune 1517-1520, *passim*). Gli Statuti di Ardesio (*Statuti ed ordini del comune di Ardesio...* cit.), negli *Ordini e capitoli circha li pageri* parlano di *incantatori*, e lo stesso accade nel capitolo *Contra li incantatori de li cavedi* (rispettivamente, rubriche 199 e 235). Il quadro è differente in quei pochi comuni della Val Bondione (Gavazzo, Tede e Lantana) in cui l’“equazione Comune/comunità” non è valida, per cui, almeno per tutto il XV secolo, l’accesso ai beni comunali non è riservato ai vicini ma si estende anche a proprietari cittadini bergamaschi *extra civitatem*; cfr. in questo volume il saggio di A. Poloni.

<sup>(20)</sup> Archivio Storico del Comune di Gromo, Ragioni del Comune, registro 1; Comune di Ardesio, Ragioni del Comune, registro I.



di origine locale: esse parrebbero piuttosto sottolineare che la condizione di cittadino, in un ambiente in cui non arriva la protezione solidale dell'apparato giuridico urbano, è pari a quella di qualunque altro forestiero e potrebbe anzi essere oggetto di particolare ostilità da parte di componenti della comunità locale. Per tal ragione, il comune valligiano ritiene opportuno rendere chiaro che non è legalmente possibile ledere i diritti di questo estraneo. Il comune di Bergamo si rivela invece impotente: la circostanza appare ancora più notevole se si considera l'apparato di tutela del patrimonio dei suoi membri che viene dispiegato in pianura anche soltanto a livello fiscale.

In tale direzione si potrebbe leggere un contratto del 21 giugno 1508, con cui il comune di Gromo<sup>21</sup> mette all'incanto una grossa quantità di legname. Compaiono le clausole di norma presenti in questo genere di bandi: giorno di indizione, prezzi dei "pezzi", termini di pagamento, garanzie da rispettare. Da ultimo, si specifica, però, che, nella scelta dei legni, bisogna operare *con reservatione de quey che bolati del bol del Messer Iachomo Canturi de Bergom*. Non si menzionano vicini o *habitatores* di Gromo o forestieri, ma soltanto un cittadino bergamasco; eppure, nella foresta del Monte di Campelli era altamente improbabile che l'unico gruppo di alberi riservati fosse quello del Canturi, in quanto oltre alle vendite di legna piccola abbiamo anche bollature di alberi, strutturate sempre come incanti, e ad esse partecipano non poche persone. Contrariamente alle vendite di legna, le bollature sono un investimento sul lungo termine, da cui l'uso del bollo come segno permanente di riservazione di un albero; è perciò improbabile che, di colpo, tutte le altre bollature fossero sparite.

## 2. Il vicario e i rapporti diretti con la Dominante

Tornando a considerare il contenuto dei testi statutari, bisogna affrontare la centralità della figura del Vicario o Podestà della Valle Seriana Superiore di stanza a Clusone. Si tratta di una presenza di rilievo, che indebolisce, nella gerarchia dei giurisdicenti, le competenze su questo territorio dei magistrati di nomina cittadina: tale nomina è consueta per uno Stato regionale in tutte quelle parti di un distretto che non abbiano avuto particolari privilegi. Tale ufficiale è il giudice naturale della Valle<sup>22</sup>. Il Podestà deve essere una perso-

<sup>(21)</sup> Archivio Storico del Comune di Gromo, registro I, c. 5v.

<sup>(22)</sup> *Statuti della Valle Seriana Superiore...* cit., rubrica 39, collazione I, *Quod aliquis non possit nec debeat ire coram alio iudice quam domino Vicario dicte vallis*; versione in volgare: "Che non si possa ricorrere ad altro giudice fuorché al Vicario di Valle". La rubrica recita, in maniera estremamente concisa e precisa: "Item, statutum et ordinatum est quod non sit aliqua persona dicte vallis que possit nec debeat ire ad petendum ius in Pergamo coram officialibus Pergami, nec coram aliquo iudicente extra dictam vallem, nisi coram domino

na approvata dal Consiglio di Valle, il cui giudizio è più importante rispetto alla necessità che l'eletto sia cittadino di Venezia o di Bergamo. La figura del Podestà o Vicario discende dai primi vicari viscontei, le cui competenze erano però più evanescenti sia come riferimento geografico sia a livello di attributi della carica<sup>23</sup>. La definizione dei poteri di questa magistratura appare peraltro sottoposta non solo all'influenza politica del comune cittadino e a quella delle comunità di valle, ma anche a progetti e stili di governo della signoria, che può, come accade nel 1376, deciderne persino la soppressione. La dissoluzione del contado è però un processo già in atto. Esso passa per la dislocazione di poteri e funzioni dalla città verso il distretto e per la loro subordinazione alla dominante. Il vicario dipende infatti dalla signoria, che ne trae anche benefici a livello di controllo immediato del territorio e, possibilmente, di consenso.

La funzione del vicario non è soltanto di giurisdizione: egli diventa il tramite diretto tra la Comunità e la Dominante, con cui comunica non necessariamente passando per l'apparato ufficiale di stanza a Bergamo<sup>24</sup>. Come viene rilevato da G. Silini<sup>25</sup>, la prerogativa di eleggere un vicario non è, al momento della dedizione, chiaramente attribuita alla comunità. Essa fa parte però dei capitoli sottoposti al governo veneziano al momento della dedizione, all'insaputa della città (che, peraltro, è ancora fedele al momento al Duca di Milano). A causa di una simile ambiguità, i vent'anni successivi alla sottomissione alla Repubblica furono caratterizzati da un'accesa contesa per la conquista di questa prerogativa, attraverso anche fasi di arretramento delle posizioni della Valle nei confronti delle richieste del comune cittadino. La questione rimase aperta e fu risolta a favore della comunità della Valle Seriana Superiore solo nella seconda metà del secolo, con l'instaurazione della consuetudine di far nominare dalla Dominante personaggi da scegliersi all'interno di una rosa di nomi approvati dal Consiglio di Valle. L'accordo tra Signoria e poteri locali

Potestate (ovvero il Vicario), contra aliquem de dicta valle occaxione maleficii, pro quantitate non excedente libras quinquaginta imperialium contra aliquem de dicta valle, sed a quantitate librarum quinquaginta imperialium infra, et in civilibus, infra quantitatem iurisdictionis dicte vallis, videlicet, a libris ducentis imperialium infra inclusive, teneantur omnes de dicta valle petere ius sibi fieri sub et coram domino Potestate dicte vallis, sub pena librarum decem imperialium (...); et nihilominus quicquid agitatum fuerit sub alio officiali quam dicte vallis, per dominum Potestatem dicte vallis non permittatur exequutioni mandari”.

<sup>(23)</sup> P. MAINONI, cit., pp. 119-120.

<sup>(24)</sup> Del resto vi saranno momenti, ben testimoniati dai *Diarii* sanudiani (M. SANUTO, *I diari di Marino Sanuto*, Venezia 1879-1903, *passim*) per gli anni dal 1509 al 1516, in cui la comunicazione con la Bergamasca sarà assicurata solo dai Vicari e dagli ufficiali rimasti in queste zone del territorio mai perse alla dominazione veneziana, con conseguente rafforzamento dei rapporti già stretti tra questi ufficiali e le comunità loro affidate.

<sup>(25)</sup> G. SILINI, *Introduzione agli Statuti della Valle Seriana Superiore...* cit., pp. 28-38.

pose fuori gioco il terzo contendente (ossia il Comune cittadino), che in seguito non manifestò più rimostranze al riguardo.

L'esistenza stessa di questo magistrato significa a livello ancor più concreto che, almeno fino a un certo limite, gli affari giudiziari civili o criminali minori non vengono automaticamente rinviati a una sede dipendente direttamente da Bergamo o ivi collocata, con conseguenze sulla possibile parzialità del verdetto e sul costo di questa operazione. Le comunità hanno peraltro notevoli margini di autonomia in questo campo. Certamente alcune cause finiscono con l'essere giudicate, magari in seconda istanza, nel capoluogo, il cui statuto è del resto secondo a quello della Valle come fonte del diritto<sup>26</sup>. È certo che si cerca però, anche in queste trasferte forzate, di preservare lo *status* particolare della parte "valligiana", poiché il console del comune di appartenenza segue con frequenza l'imputato e gli offre assistenza per quanto possibile<sup>27</sup>. Prima di finire a Bergamo si cerca però di mantenere il procedimento nella valle: la prima condizione per poterlo fare è garantirsi la presenza di un magistrato competente. Si comprende quindi come, tra gli estesi obblighi del Vicario, ci sia anche e soprattutto quello di residenza quanto più continua possibile: "quod dominus Vicarius dicte vallis non possit nec debeat stare nec extra vallem predictam permanere nisi per dies quindecim per totum tempus sui regiminis (...) nisi steterit in servitio serenissime ducalis Dominationis nostre Venetiarum aut rey publice dicte vallis"<sup>28</sup>.

### 3. La reazione del comune cittadino

I casi che ho appena riferito non sono unicamente rapportabili al caso della Valle Seriana Superiore, ma anche agli altri statuti di valle delle Orobiache<sup>29</sup>. Come reagì il governo del comune cittadino a questa situazione decisamente sfavorevole? Nell'ambito di uno Stato regionale e rispetto a soggetti dotati di privilegi di autonomia ben definiti, l'unica istanza presso cui potrebbe essere efficace fare pressione è rappresentata dal potere centrale. Venezia

<sup>(26)</sup> *Statuti della Valle Seriana Superiore...* cit., rubrica 42, collazione I: "De civilibus causis".

<sup>(27)</sup> Anche se la cosa non compare ufficialmente nello Statuto di Ardesio, è da notare, tra le note spese del Registro 1517-1520 sopra citato, che i consoli ricevono con una certa frequenza rimborsi per operazioni di questo tipo; purtroppo non è possibile datare con precisione questi interventi (dato lo stile della fonte e il metodo di contabilità impiegato).

<sup>(28)</sup> *Statuti della Val Seriana Superiore...* cit., rubrica 11, collazione I.

<sup>(29)</sup> Ad esempio, negli Statuti della Valle Brembana Superiore si ritrovano la scelta e il beneplacito di Venezia (rubrica 2, collazione I, "Quod officium domini vicarii Vallis predicte duret et durare debeat ad voluntatem serenissime ducalis dominationis nostre Venetiarum") e posizione di giudice naturale per le cause in valle (rubrica 64, "Quod dominum vicarius sit et esse intelligatur iudex competens").

non aveva tuttavia particolari ragioni per appoggiare i tentativi di ricompattamento del distretto sotto la guida di un'autorità differente dalla propria, quale quella del comune cittadino, perdendo nel contempo il consenso forte ottenuto e mantenuto nelle valli. D'altro canto, sia le valli che la città sono elementi importanti in questa regione di frizione con la potenza milanese. Le risposte che vengono inviate da Venezia sono perciò estremamente prudenti, improntate all'idea di rispetto di privilegi *passati*, di non innovare e di porsi quindi sempre al di sopra delle parti, anche a costo di tornare su concessioni temporaneamente elargite con il pretesto di non conoscere i particolari usi locali. Quest'ultima scusante, ampiamente usata anche a distanza di decenni dalla conquista<sup>30</sup>, potrebbe peraltro dare l'idea di un *soft power* veneziano<sup>31</sup>, immagine che dobbiamo porre in prospettiva, come già accennato, con le precedenti esperienze di confronto con un potere centrale anche troppo aggressivo, e che nasconde, almeno formalmente, l'indiscutibile favore di cui godono le autonomie locali nella Dominante.

Le richieste toccano due ambiti: la giurisdizione e la pertinenza delle valli al distretto fiscale di Bergamo<sup>32</sup>. Esse concernono quindi anche il potere dei dazieri cui in città sono state date in appalto imposizioni di vario genere e l'invio di magistrati e di dazieri in loco. Tali istanze sono respinte, soprattutto per mancanza di fondamento nella tradizione legale. Non si esclude a priori la possibilità per una comunità di scegliere un cittadino di Bergamo per assumere funzioni di giurisdizione (quali quella di Vicario in Val Seriana Superiore, come abbiamo visto), come si dice nella Ducale del 7 settembre 1444<sup>33</sup>. In essa ci si rivolge ai *cives* che richiedono vicariati e podestarie in valli esenti; si risponde però in modo negativo, cassando tutte le precedenti concessioni e proclamando che queste magistrature vanno assegnate *iuxta ordines*. Si lascia tuttavia la possibilità che le comunità indichino una personalità di cittadinanza bergamasca *de tempore in tempus*. La disposizione sulla stessa materia è quindi a un tempo perentoria e possibilista: si rispetta un ordine, ma si lascia spazio al beneplacito delle autorità di valle. Bisogna però notare, a questo proposito, che in nessun caso si interviene sul potere decisionale delle comunità e che la stessa formulazione (“*de tempore in tempus*”) si presta a una lettura scettica di questa interpretazione di leggi (si tenga a mente che una ducale è anche un parere legale – di cui si rispetta anche la forma – emanato da una autorità dotata di potere coercitivo) ormai ben inse-

<sup>(30)</sup> Ad esempio, BCBg, Archivio Comunale, Registri Ducali, I, f. 35r, 23 dicembre 1475 (copiato come 1455 nel registro).

<sup>(31)</sup> Cfr. anche I. PEDERZANI, *Venezia...* cit., p. 52.

<sup>(32)</sup> Cfr. *ivi*, pp. 51 sgg.

<sup>(33)</sup> BCBg, Ducali, I, ff. 12v-13r.

rite nel modo di esistere di una società. Come già osservato da A. Poloni<sup>34</sup>, la scissione tra le due società (e non solo tra gli enti istituzionali) è ormai al di là di ogni tentativo di restaurazione nel senso di una ripolarizzazione verso la città: a farne le spese sono quei gruppi familiari o quegli individui che si ritrovano a risiedere fuori della propria comunità di appartenenza.

Si osservi, infine, che le richieste con cui il Comune di Bergamo domandava alla Dominante il ripristino del controllo urbano sulle valli (o, almeno, quelle a noi pervenute perché incluse nella raccolta delle *ducales*) si collocano per lo più nella prima parte dell'epoca considerata in questo contributo, sparendo praticamente dopo la pace di Lodi e il periodo di guerra guerreggiata sul territorio bergamasco o limitrofo. Una simile cronologia potrebbe suggerire che dopo la metà del Quattrocento per la *Communitas Pergami* (ossia il comune) il pieno controllo del territorio montano non è più un obiettivo raggiungibile: probabilmente si considera che la separazione delle valli è ormai cosa fatta e ci si preoccupa piuttosto di sollecitare la subordinazione su altre aree più facilmente ottenibili dal comune perché la loro concessione non avrebbe danneggiato la politica di consenso perseguita dalla Serenissima. Ecco quindi aprirsi già dai primi anni Cinquanta una serie di richieste della città verso meridione o verso occidente: la Geradadda (richiesta peraltro coronata da un certo successo anche nei primi anni del dominio francese su Milano<sup>35</sup>), alcune parti del Cremonese<sup>36</sup>, fino alla domanda di sottomissione del comune urbano di Lodi, menzionata nella ducale del 16 febbraio 1447, a cui si oppone un rifiuto<sup>37</sup>.

#### 4. "Corpi" e fiscalità: l'estimo del 1475-1476

Come ultimo esempio a sostegno della mia proposizione farò riferimento al *dossier* relativo alle trattative relative all'aggiornamento dell'estimo compiute alla fine degli anni Settanta del XV secolo. Esso può, come si è già det-

<sup>(34)</sup> Cfr. A. POLONI, *Storie di famiglia: i da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Fino del Monte 2010, pp. 101-110.

<sup>(35)</sup> Vorrei anche precisare che il rapporto tra i due territori, o meglio, tra i possidenti dei due territori, è sempre stato parecchio interessante. In una lettera conservata nel registro delle Ducali (BCBg, Ducali, I, f. 63r, 12 agosto 1474) si cita un patto che renderebbe eccezionalmente esenti da ogni imposizione i proprietari stranieri, privilegio non sempre rispettato dai dazieri bergamaschi e cremaschi (e la protesta è appunto l'argomento della lettera) ma comunque importante. C'è quindi continuità di rapporti economici (in questo caso di proprietà) pur nella rottura dell'unità politica; quest'unità economica, che riconferma Bergamo a mio parere come parte di una "Lombardia economica" (sia pur sotto dominio veneziano). Per i due periodi di controllo bergamasco in Geradadda Ducali, I, f. 14r, 16 febbraio 1447 e ff. 122v, primo aprile 1501.

<sup>(36)</sup> BCBg, Ducali, I, f. 132v, 12 marzo 1502.

<sup>(37)</sup> BCBg, Ducali, I, f. 14v.

to, essere considerato un buon bilancio almeno parziale di questi tormentati rapporti tra città e comunità della montagna alla fine del periodo. Peraltro, si tratta anche dell'unico momento attestato in cui una presenza di magistrati o incaricati cittadini nelle valli venga accettata senza che si protesti sulla loro competenza. Al di là di qualche recrudescenza successiva, la città sembra aver tollerato, in quest'ultimo squarcio del secolo, che una parte del territorio agisse ormai in autonomia. Non a caso l'estimo è anche il primo documento, perlomeno nelle *Ducales* (raccolta posteriore che rappresenta anche una sorta di pietra miliare dello *status* e dei diritti del comune cittadino nel primo secolo di dominazione veneziana), in cui si inizia a considerare anche il resto dell'antica *virtus Pergami* come entità dotata di propria voce e propri diritti.

Di questo evento rimane un piccolo gruppo di documenti, concentrato nella ducale del 3 settembre 1476<sup>38</sup>, in cui si riassumono le fasi della concertazione. Nel testo sono incluse anche altre precedenti rivendicazioni, che non avevano però potuto portare a una soluzione di mediazione soddisfacente tra comune urbano e comunità di valle. Il fatto che si debba ricorrere all'arbitrato di una terza parte (la Dominante) e che non si cerchi una soluzione attraverso accordi bilaterali, se è comunque nelle "regole" di funzionamento di uno Stato territoriale, suggerisce una spaccatura tra i due campi che non trova un terreno comune di confronto.

Iniziamo col descrivere le fonti riguardanti di questa procedura. Si tratta di quattro ducali<sup>39</sup>, tre del 1475 e una del 1476. L'ultima cita la seconda (riportandone praticamente *in toto* il testo) e il verbale della cerimonia di chiusura dell'estimo, che a sua volta contiene un *instrumentum* rogato da un notaio del comune con cui si fa il punto sulle concessioni di separazione delle valli e sulla profondità di questa separazione, a buona memoria per il futuro. Tenendo presente anche la natura della raccolta da cui provengono<sup>40</sup>, è interessante osservare quali documenti costituiscano questo *dossier*. È probabile che l'ultimo atto sia stato conservato anche in vista di possibili dispute su privilegi e concessioni, assai frequenti nel XV secolo: in tali circostanze bisognava infatti produrre l'opportuna documentazione di fronte al magistrato veneto (a Bergamo o a Venezia) che si occupava della vicenda per provare la correttezza della propria posizione, non dovendo passare per eventuali archivi centrali. Per il secondo documento la ragione è evidente: si tratta del regolamento di composizione delle commissioni di estimo. È meno facile spiegare perché siano stati integrati in questa raccolta costruita a favore del comune

<sup>(38)</sup> BCBg, Ducali, I, f. 69r.

<sup>(39)</sup> BCBg, Ducali, I, ff. 66r-71r; le ducali cui faccio riferimento sono quelle del 31 luglio 1475, 18 settembre 1475 (due ducali) e 19 settembre 1476.

<sup>(40)</sup> Cfr. *supra*, nota 8.

cittadino e con evidenti finalità pratiche le rimanenti scritte (l'indizione dell'estimo e la minaccia di essere multati, visto che l'estimo non era giunto a compimento e l'urgenza da parte veneziana era particolarmente pressante). Possiamo solo dire che, almeno per il lettore moderno, è una fortuna che siano stati trascritti e salvati, perché facilitano non di poco la comprensione degli eventi seguenti.

A parte il primo, sono documenti di tortuosa composizione, che segnala il difficile *iter* dell'operazione di estimo. Una simile ricostruzione suggerisce un disagio, testimoniato dalla scelta stessa dei documenti, incerta, ricca di ripetizioni e nel contempo sospetta di possibili omissioni. Non sempre la posta in gioco viene dichiarata: emergono tuttavia molteplici conflitti, più o meno sottintesi dalla penna di chi scrive. Tali divisioni profonde divengono comprensibili per il lettore contemporaneo solo nel momento in cui bisogna creare una "presentazione" dello stato del distretto di Bergamo, a uso dei governanti veneziani, ed è perciò necessario mettere nero su bianco rapporti di forza altrimenti passati sotto silenzio.

Dopo un primo momento di scontro costituito dalla quantificazione del carico fiscale da assegnare a ogni zona (problematica del resto classica quando si tratta di riparti ed estimi), si passa alla messa in discussione delle regole da seguire per effettuare l'estimo. I fattori di divergenza tra le parti in causa sembrano inerire soprattutto due questioni: la partecipazione alla compilazione, in determinati contesti, di delegazioni non cittadine (provenienti sia dalle valli, sia dalla pianura) e l'efficacia delle valutazioni d'estimo da parte di commissari locali.

Alla lettura di questi documenti risalta l'animosità che ancora caratterizza i rapporti tra i vari protagonisti della vertenza. Essa appariva come un potenziale fattore eversivo: "odia continue crescebant non sine maximo rerum publicarum periculo et privatarum facultatum iactura non mediocri"<sup>41</sup>. Si fa inoltre riferimento a lamentele circa una presunta iniquità nella valutazione della *libra* d'estimo: erano infatti avvenuti *arbitrii* (è il doge Pietro Mocenigo che cerca di rassicurare i cittadini *antiqui* di Bergamo che i loro beni non saranno allibrati al di fuori dell'estimo cittadino<sup>42</sup>) e la compilazione era stata fatta "contro la religione". La forza del comune cittadino nel difendere i diritti dei propri membri, pur se *forenses*, mantiene la stessa intensità impiegata quando si trattava di cercare di recuperare il pieno controllo sul territorio, decenni prima.

<sup>(41)</sup> Cfr. BCBg, Ducali, I, f. 69r.

<sup>(42)</sup> Sulla posizione dei *cives antiqui* o "di fuori", cfr. I. PEDERZANI, *Venezia...* cit., pp. 65-70 e 90-99.

La veemenza delle rivendicazioni urbane di fronte alla Signoria non garanti però la vittoria della città: Valli e Pianura<sup>43</sup> organizzano ambasciate a Venezia (dove già si era recato Armachide Suardi, ambasciatore cittadino), fanno pressioni e riescono a ottenere per ben tre volte il rifacimento del loro estimo, con la significativa assistenza di testimoni locali: solo a queste condizioni le dichiarazioni dei cittadini *de fora* e dei *vesini* vengono, per così dire, messe agli atti<sup>44</sup>. Per approfondire ancor di più le dinamiche tra i tre corpi del territorio bergamasco, osserviamo sotto quali spinte siano stati effettuati tali rifacimenti: dapprima si tratta di un’iniziativa egemonizzata dalla città; in seguito alle proteste delle Valli, si procede a una seconda compilazione, controllata da Comune cittadino e Valli, a probabile scapito delle comunità di pianura; infine, per reazione da parte di questo terzo corpo, si arriva a una redazione finalmente accettata da tutti. Questo complicato gioco di proteste e rifacimenti indica che le regole sono cambiate. A imitazione della strategia anticittadina abbracciata inizialmente dalle Valli, la pianura costituisce propri rappresentanti, che oppongono resistenza nell’assemblea degli estimatori (posta in clausura, per suggerimento – non a caso – dei Rettori veneziani): in tale sede, essi riescono a imporre il proprio punto di vista di fronte a “*varias et diversas conditiones, dubia et altercationes circa materiam ipsius estimi subortas*”. Che si tratti del loro punto di vista e non di questioni di puntiglio generale lo intuiamo proprio dal fatto che, come accennato, non è l’intero estimo ad essere rivisto, ma solo quelle parti per le quali c’era stata contestazione, ovvero Valli e Pianura. I cittadini *antiqui* vengono a essere sì compresi nella quota d’estimo di ventuno carati della Città, ma – una formula di compromesso – con la precisazione che ne costituiscono uno dei ventuno. Formalmente questi cittadini sono separati dalle comunità del contado in cui vivono, ma non sono più aggregati neppure alla città a cui appartengono per *status* giuridico: essi vengono a trovarsi sulla soglia di un limbo di appartenenze e di protezioni che li lascia parzialmente indeboliti nel loro isolamento dalla comunità di residenza (una simile situazione corrobora peraltro quanto sopra esposto a proposito della posizione dei forestieri negli statuti locali). Si tratta quindi di un successo parziale della città che mantiene diritti pregressi, ma soprattutto di una vittoria delle altre componenti del territorio bergamasco, in stadi differenti di istituzionalizzazione, ma evidentemente appoggiati dalla mano discreta del potere centrale e dei suoi rappresentanti.

La città non reagisce come avrebbe fatto meno di cinquant’anni prima per

<sup>(43)</sup> Per Belotti già presente sotto Giovanni Maria; per I. PEDERZANI, *Venezia...* cit., pp. 106-116, c’è un progressivo coagularsi delle forze dei “pianicoli” a fronte soprattutto dell’espansione della proprietà agraria cittadina.

<sup>(44)</sup> Cfr. BCBg, Ducali, I, ff. 71r.



quella “cosa sua” che è la pianura (proprio in questi decenni sempre più luogo di espansione della proprietà terriera cittadina<sup>45</sup> e quindi possibile materia di scontro). L’inerzia urbana non può neppure essere spiegata con l’appoggio alla pianura da parte delle classi dirigenti delle comunità di valle, che non hanno interessi così forti nella parte meridionale del distretto<sup>46</sup> e non traggono quindi alcun vantaggio nel sostegno a tali rivendicazioni. Il fattore che determina il cambiamento è piuttosto l’appoggio dello Stato che, come del resto era accaduto per le stesse autonomie di valle in precedenza, coglie l’opportunità per ottenere il consenso dei sudditi di pianura, i quali iniziano a dimostrare una coscienza unitaria nell’azione politica.

Certamente un simile equilibrio si dimostrerà quanto mai dinamico (specialmente nel periodo delle guerre d’Italia): esso appare, tuttavia, ormai abbozzato. Alla determinazione di un simile assetto pare avere contribuito, più che la potenza dei singoli attori locali, la forza esterna. Essa non si attiva solo per le valli, anche perché il suo intervento a favore delle diverse componenti del territorio è uno dei fondamenti dello Stato regionale. La certezza dell’azione protettrice da parte della Dominante – una sorta di lealtà reciproca e “personale” tra due entità giuridiche – garantirà tuttavia a queste comunità una maggiore sicurezza nell’affermare i propri diritti e il proprio margine di autonomia durante tutta l’età moderna, con una rilevanza molto più evidente per le valli esenti che per ogni altra parte del territorio bergamasco. Il dato più rilevante per le dinamiche politiche all’interno del distretto bergamasco è soprattutto la precocità dell’istituzionalizzazione e della coscienza del proprio potere di scambio da parte delle comunità di valle rispetto alle realtà della pianura. Tale precocità costituisce un elemento fondamentale nella stabilizzazione dei rapporti con il comune cittadino: lo *status* conseguito dalle Valli e la loro capacità di instaurare un dialogo diretto con la dominante diviene un obiettivo, almeno ideale, e un modello per le comunità della pianura, nel processo di sviluppo di rappresentanze territoriali e di azioni politiche proprie.

<sup>(45)</sup> Cfr. i rilievi di P. CAVALIERI in *Qui sunt guelfi et partiales nostri: comunità, patriziato e fazioni a Bergamo fra il XV e XVI secolo*, Milano 2008, pp. 260-266.

<sup>(46)</sup> Data la scarsa produttività dell’alta pianura bergamasca (quella che rimane saldamente nel territorio di Bergamo anche in questo frangente) le valli non dipendono da essa per le forniture di *biade*. Il mercato dei manufatti prodotti in valle (lana, *ferrarezza*, oggetti di legno e legno da costruzione) converge massicciamente verso la città. Neppure la transumanza riesce a creare solidi legami con tali aree, poiché si indirizza piuttosto verso la Lomellina, l’Alessandrino o, più in generale, la Bassa, sufficientemente fertile da supportare i bisogni invernali dei capi dei *bergamini* (cfr. E. ROVEDA, cit.).